



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del 26 AGO. 2013 Deliberazione N. 614

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di 26 AGO. 2013

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente  
Sig. \_\_\_\_\_

**GIOVANNI CHIODI**

con l'intervento dei componenti:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. <u>CASTIGLIONE</u>         | 6. <u>FEBBO</u>     |
| 2. <u>CARPINETA</u>           | 7. <u>GATTI</u>     |
| 3. <u>DE FANIS</u>            | 8. <u>GIULIANTE</u> |
| 4. <u>DI DALMAZIO ASSENTE</u> | 9. <u>MASCI</u>     |
| 5. <u>DI PAOLO</u>            | 10. <u>MORRA</u>    |

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

### OGGETTO

***L.R. 28.01.2004, n. 10 e s.m.i. – art. 43 – Calendario Venatorio Regionale 2013/2014.  
Modifiche ed integrazioni.***

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

##### ***RICHIAMATE***

- la legge 11.02.1992, n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, emanata in recepimento della “*Direttiva Uccelli*” n. 79/409/CEE del 1979;
- la legge regionale 28.01.2004 n. 10, “*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*”, e s.m.i., ed in particolare l'art. 43, comma IV, che individua i contenuti del Calendario Venatorio regionale;

***ATTESO*** che, in virtù delle norme anzi richiamate, la Regione emana annualmente il Calendario Venatorio Regionale;

**RICHIAMATA** la DGR 561 del 29.07.2013, con la quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione di caccia 2013-2014;

**CONSIDERATO** il ricorso avverso al calendario venatorio 2012-2013, proposto al TAR Abruzzo dall'Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature ONG-ONLUS e l'Associazione Animalisti Italiani;

**PRESO ATTO che**, per quanto concerne la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)- art. 5, comma 2 del DPR 357/97-, il TAR Abruzzo, con riferimento al ricorso avverso al calendario venatorio 2012-2013 presentato dalle citate associazioni ambientaliste, si è espresso nel merito, solo in data 11.07.2013 (*sentenza n. 719/13*), stabilendo che, in mancanza di VINCA sul Piano faunistico venatorio regionale, il Calendario Venatorio debba essere sottoposto a VINCA;

**RILEVATO che** la DGR n. 561 del 29.07.2013, per i tempi ristretti necessari alla predisposizione della relazione tecnica da allegare alla richiesta di parere per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA), ha approvato il calendario venatorio 2013/2014 **stabilendo di adeguare** il calendario venatorio alle eventuali prescrizioni derivanti dal parere della Direzione regionale competente per la valutazione di incidenza ambientale, non appena la Direzione "Politiche Agricole" ne verrà in possesso;

**ATTESO:**

- che, per quanto sopra esposto, la Direzione "Politiche Agricole", con nota del 15.07.2013 prot. RA180004, ha inoltrato la richiesta di parere sulla VINCA per il calendario venatorio 2013- 2014, alla Direzione regionale competente (allegato 1);
- che, con nota del 06.08.2013, la Direzione regionale competente per la valutazione di incidenza ambientale, ha trasmesso il proprio parere (allegato 2)
- che, il suddetto parere è stato favorevole con le prescrizioni seguenti:

*«Il calendario venatorio deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel parere dell'ISPRA n. 29029 del 12.07.2013 in applicazione:*

- 1. delle disposizioni di cui al DPR 357/1997 e ss.mm.ii;*
- 2. alle disposizioni della "Direttiva Uccelli", artt. 5 e 7.*

*Per quanto riguarda il periodo di caccia del cinghiale:*

*a) nelle zone di protezione esterna PNALM l'apertura avvenga, in coerenza con il precedente parere di questa Commissione n. 1816 del 02.08.2011, dal 01.11.2013;*

*b) in riferimento alla prima linea contenuta a pag. 4 del parere ISPRA sopra citato per "salvaguardia di aree" deve essere inteso "l'areale di distribuzione individuato nell'accordo PATOM" ed in tal senso va ricordato l'ultimo periodo di pagina 3 dello stesso parere ISPRA.*

*Resta inteso che tutte le attività previste nel Calendario Venatorio dovranno assicurare che non si determinino interferenze negative e incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario.*

*Si prescrive, inoltre, al capo C) punto 5) del Calendario Venatorio laddove si recita: "Tutti i cani impiegati nell'attività venatoria all'interno della ZPE devono essere vaccinati contro il cimurro..", si aggiungerà.. "con un solo vaccino tetravalente valido anche per la parvoviroosi, epatite infettiva e leptospirosi".»*

**CONSIDERATO che:**

- in applicazione del d.P.R. 357/97 la Valutazione d'Incidenza in parola è relativa ai possibili impatti causati dalla caccia sulle aree di cui alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) all'interno delle quali è consentito il prelievo venatorio, con l'ovvia esclusione delle ZPS ricadenti nel perimetro delle aree protette di cui all'art. 2 l. 394/1991;
- ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 357/97 le procedure di cui al medesimo contesto normativo sono previste per l'adozione delle misure di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E del d.P.R. in parola;
- il richiamo alle prescrizioni di cui al parere ISPRA n. 29029 prot. del 12.07.2013, anche con riferimento alla verifica della puntuale competenza del Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, deve ritenersi legittimamente enunciato soltanto per le aree di cui alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) all'interno delle quali è consentito il prelievo venatorio;
- il rinvio alle disposizioni precettive e teleologiche di cui al d.P.R. 357/1997 ed alla direttiva (79/409/CEE) "Direttiva uccelli" (ora direttiva 2009/147/CE), artt. 5 e 7, può leggersi nell'unica direzione di giustificare l'espressione della pronuncia di valutazione ambientale con il richiamo recettizio al citato parere ISPRA n. 29029 prot. del 12.07.2013, da valersi, come anticipato, soltanto con riferimento alle aree di cui alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) all'interno delle quali è consentito il prelievo venatorio, stante la competenza funzionale e normativa del Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale nonché ai sensi del d.P.R. 357/97 e comunque secondo i principi e gli obiettivi di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- la "Direttiva uccelli", non ascrivibile alla categoria delle direttive c.d. "self executing" (autoapplicative), è stata progressivamente recepita dal legislatore italiano sin dall'emanazione della l. 157/92 e, progressivamente rispetto alle sue modificazioni, anche di recente attraverso la "Legge comunitaria 2009" (legge 4 giugno 2010 n. 96) e la "Legge comunitaria 2013" (legge 31 luglio 2013), che hanno novellato *in parte qua* la l. 157/92, al fine di rispondere agli obiettivi di tutela dell'avifauna migratrice stabiliti per i legislatori degli stati membri dall'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE; nel mentre i divieti di cui all'art. 5 della medesima norma comunitaria sono stati recepiti nell'ordinamento giuridico italiano attraverso l'emanazione del d.P.R. 357/97 in cui sono contenuti dispiegando efficacia *erga omnes*. sin da allora, nonché in quanto inseriti nella l. 157/92;

**RILEVATO che:**

- la prima linea contenuta a pagina 4 del parere ISPRA sopra citato recita: "*- garantire una più attenta salvaguardia di aree che possono costituire corridoi di passaggio dell'Orso bruno marsicano tra la ZPE e gli altri siti di presenza della specie;*
- l'ultimo periodo di pagina 3 dello stesso parere ISPRA recita: "*Nel territorio degli ATC*



"Roveto-Carseolano", "Avezzano", "Subequano" e "Sulmona", [fatte salve le prescrizioni previste per la ZPE, di cui al punto 5, CAPO C) Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise] è opportuno che sia mantenuta l'assegnazione in forma esclusiva delle zone di caccia al cinghiale alle singole squadre. Tale assegnazione può essere realizzata rivedendo, eventualmente, i confini individuati nella scorsa stagione venatoria, là dove sono emerse criticità di lavoro, al fine di ottimizzare l'utilizzo del territorio. Al riguardo, si ribadisce che l'assegnazione in forma esclusiva delle zone di caccia al cinghiale appare essenziale al fine di;

**DATO ATTO** della conformità del Calendario venatorio vigente alle prescrizioni relative al periodo di caccia al cinghiale di cui al punto b) del parere VINCA della Direzione regionale preposta, in quanto è ivi previsto appositamente che:

“ Per quanto riguarda il periodo di caccia del cinghiale:

a) nelle zone di protezione esterna PNALM l'apertura avvenga, in coerenza con il precedente parere di questa Commissione n. 1816 del 02.08.2011, dal 01.11.2013;

b) in riferimento alla prima linea contenuta a pag. 4 del parere ISPRA sopra citato per “salvaguardia di aree” deve essere inteso “l'areale di distribuzione individuato nell'accordo PATOM” ed in tal senso va ricordato l'ultimo periodo di pagina 3 dello stesso parere ISPRA.”

**RITENUTO** pertanto di recepire ed apportare al vigente Calendario Venatorio le variazioni in riferimento al parere della Direzione Regionale competente per la valutazione di incidenza ambientale come di seguito:

- al **CAPO I) Ulteriori disposizioni** sono aggiunti i seguenti punti:

16) Oltre a quanto stabilito dall'art. 8 d.P.R. 357/97, nonché sanzionato dalla l. 157/92 e dalla L.R. Abruzzo 10/04, al fine di instaurare un regime di generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva (79/409/CEE) “ Direttiva uccelli” (ora direttiva 2009/147/CE), si ribadisce che è vietato:

- catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e asportare i nidi;
- raccogliere le uova nell'ambiente naturale e detenerle anche vuote;
- detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

17) Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di nibbio reale, la caccia al cinghiale nei territori individuati nella cartografia pubblicata sul sito web della Regione Abruzzo e ricadenti nei comuni di Torricella Peligna, Atessa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, S. Buono e Cupello, termina alle ore 14:30;

- al **CAPO C) Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise**, si apportano le seguenti modifiche:

*Al punto 5) sesto rigo, laddove si recita: "Tutti i cani impiegati nell'attività venatoria all'interno della ZPE devono essere vaccinati contro il cimurro..", si aggiunge: "con un solo vaccino tetravalente valido anche per la parvoviroosi, epatite infettiva e leptospirosi".»*

*Al punto 5) tra le disposizioni riferite alla caccia al cinghiale nella ZPE, nelle aree C1 e C2, nel riquadro Periodi, la frase: "Caccia consentita dal 2 ottobre 2013 al 2 gennaio 2014..." va sostituita con: "Caccia consentita dal 02 novembre 2013 al 29 gennaio 2014 ....."*

Sempre al CAPO C), è aggiunto il seguente punto:

7) Nelle aree SIC indicate di seguito, per la presenza del Lanario o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita alle seguenti specie: gazza e colombaccio.

<i>Codice sito Natura 2000</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>
<i>IT7110091</i>	<i>MONTE ARUNZO E MONTE AREZZO</i>
<i>IT7140117</i>	<i>GINEPRETI A JUNIPERUS MACROCARPA E GOLE DEL TORRENTE RIO SECCO</i>
<i>IT7140212</i>	<i>ABETINA DI ROSELLO E CASCADE DEL RIO VERDE</i>
<i>IT7140212</i>	<i>ABETINA DI ROSELLO E CASCADE DEL RIO VERDE</i>
<i>IT7140214</i>	<i>GOLE DI PENNADOMO E TORRICELLA PELIGNA</i>
<i>IT7110206</i>	<i>MONTE SIRENTE E MONTE VELINO</i>

Inoltre, dal 21 gennaio, nei suddetti siti, l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali.

**DATO ATTO** che la cartografia da pubblicare sul sito web della Regione Abruzzo come prevista al punto 17 integrato al CAPO I) Ulteriori disposizioni, è quella di cui all'allegato n.3 al presente atto di cui forma parte integrante;

**ATTESO che**, in data 19 agosto 2019, è stato notificato dalla Segreteria della Presidenza di G.R. alla Direzione Politiche Agricole, il ricorso avverso il Calendario Venatorio 2013/2014, proposto dalla Lega per l'Abolizione della Caccia nel quale, tra l'altro, si contesta il mancato adeguamento al parere ISPRA per il periodo di apertura della caccia alla specie merlo;

**RIENUTO**, pertanto, opportuno integrare il punto 3 MERLO del CAPO B) Specie cacciabili e periodi di caccia del Calendario Venatorio, aggiungendo dopo le parole: "giornate del 1, 2 e 15 settembre 2013:" le parole: «...limitatamente ai territori collinari e

di media montagna» e proseguendo con le parole “fino alle ore 13.00 ed esclusivamente in appostamento fisso o temporaneo senza l’ausilio del cane. Carniere giornaliero: merlo 5 capi”, **adeguandosi compiutamente al citato parere ISPRA, riferito alla specie merlo;**

**ATTESO** che, il carattere d’urgenza del presente atto, motivato dall’avvio della stagione Venatoria al 1° settembre prossimo venturo, a fronte della recente acquisizione del parere VINCA (nota prot.3921 del 6/8/2013 pervenuta in data 12/08/2013) e del tempo necessario all’iter amministrativo di approvazione dello stesso, rende necessaria la sottoscrizione della proposta di deliberazione da parte del dirigente delegato alla firma in assenza del Direttore della Direzione Politiche Agricole e sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

**PRESO ATTO** della nota prot. RA 202290 dell’8 agosto 2013 (allegato 4) con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole, dr. Giorgio Fausto Chiarini assente per congedo ordinario, delega alla sottoscrizione di atti urgenti e sino al 23/08/2013, il dr. Franco La Civita;

**DATO ATTO** che il Direttore della Direzione “Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione” ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**1. di approvare** le modifiche ed integrazioni al vigente calendario venatorio 2013/2014 proposte dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di seguito riportate:

- al **CAPO I) Ulteriori disposizioni:** sono aggiunti i seguenti punti:

- 16) Oltre a quanto stabilito dall’art. 8 d.P.R. 357/97, nonché sanzionato dalla l. 157/92 e dalla L.R. Abruzzo 10/04, al fine di instaurare un regime di generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1 della direttiva (79/409/CEE) “ Direttiva uccelli” (ora direttiva 2009/147/CE), si ribadisce che è vietato:
- catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
  - distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e asportare i nidi;
  - raccogliere le uova nell’ambiente naturale e detenerle anche vuote;
  - detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

- 17) Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di nibbio reale, la caccia al cinghiale nei comuni di Torricella Peligna, Atesa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, S. Buono e Cupello, termina alle ore 15.00;

- al **CAPO C) Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise**, si apportano le seguenti modifiche:

Al punto 5) sesto rigo, laddove si recita: "Tutti i cani impiegati nell'attività venatoria all'interno della ZPE devono essere vaccinati contro il cimurro..", si aggiunge: "con un solo vaccino tetravalente valido anche per la parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi".»

Al punto 5) tra le disposizioni riferite alla caccia al cinghiale nella ZPE, nelle aree C1 e C2, nel riquadro **Periodi**, la frase "Caccia consentita dal 2 ottobre 2013 al 2 gennaio 2014...." va sostituita con: "Caccia consentita dal 02 novembre 2013 al 29 gennaio 2014....".

Sempre al **CAPO C)**, è aggiunto il seguente punto:

- 7) Nelle aree SIC indicate di seguito, per la presenza del Lanario o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita alle seguenti specie: gazza e colombaccio.

<i>Codice sito Natura 2000</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>
<i>IT7110091</i>	<i>MONTE ARUNZO E MONTE AREZZO</i>
<i>IT7140117</i>	<i>GINEPRETI A JUNIPERUS MACROCARPA E GOLE DEL TORRENTE RIO SECCO</i>
<i>IT7140212</i>	<i>ABETINA DI ROSELLO E CASCADE DEL RIO VERDE</i>
<i>IT7140212</i>	<i>ABETINA DI ROSELLO E CASCADE DEL RIO VERDE</i>
<i>IT7140214</i>	<i>GOLE DI PENNADOMO E TORRICELLA PELIGNA</i>
<i>IT7110206</i>	<i>MONTE SIRENTE E MONTE VELINO</i>

Inoltre, dal 21 gennaio, nei suddetti siti, l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali;

- 2. di integrare il punto 3. Merlo del CAPO B) Specie cacciabili e periodi di caccia del Calendario Venatorio, aggiungendo dopo le parole: “giornate del 1, 2 e 15 settembre 2013:” le parole: «...limitatamente ai territori collinari e di media montagna» e proseguendo con le parole “fino alle ore 13.00 ed esclusivamente in appostamento fisso o temporaneo senza l’ausilio del cane. Carniere giornaliero: merlo 5 capi”;**
- 3. di incaricare** il Direttore regionale della Direzione Politiche Agricole per compiere tutti gli atti successivi connessi all’attuazione del presente atto deliberativo;
- 4. di disporre** la pubblicazione del Calendario venatorio emendato, sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):

**REGIONE ABRUZZO**

Direzione Politiche Agricole e di  
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e  
Pesca Emigrazione DH  
Via Catullo 17 65127 PESCARA

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:

Ufficio Programmazione

UFFICIO:

Attività Faunistica-Venatorie

L'Estensore

*Mosse Velizoli*  
(firma)

Responsabile dell'Ufficio

*[Handwritten Signature]*  
(firma)

Il Dirigente del Servizio

*YACAT*  
(firma)

Il Direttore Regionale

*Dr. Giorgio Fausto Chiarini*  
*di Fausto*  
*Ch. Fausto LA CIVITA'*  
(firma)


Il Componente la Giunta  
IL COMPONENTE LA GIUNTA

*Mag. Mauro FERRO*  
(firma)  
**FIRMATO**

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
**F.to Garlani**

(firma)



Il Presidente della Giunta

**F.to Chiodi**

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

27 AGO 2013



~~Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta~~

~~IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO~~


~~Verifica Atti Presidenziali e G.R. della Giunta Regionale, Legislativo, B.U.R.A. e Delegazione di Roma~~

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Formalizzazione Atti e Documentazione,  
Personalità Giuridica

(Anna Maria Balassone)

*Anna Maria Balassone*




DORMITORIO: ATESSA




La presente copia è  
conforme all'originale  
e si compone di n° 6 fogli

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 6.14 del 26 AGO, 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gariani)




DORMITORIO CARPINETO




DORMITORIO    CUPELLO





DORMITORIO

ROCCASPINALVETI



DORMITORIO S.BUONO